MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE DESTINATE ALL'APPROVVIGIONAMENTO POTABILE

Art. 12

Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e' integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanita' e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta a lire 1.500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;

b) quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento "Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI" e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 8 agosto 1989, non più in vigore dal 7 ottobre 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1989, n. 278
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-miglioramento-qualitativo-e-per-la-prevenzione-278-1989/art-12-finanziamento-dei-progetti-per-il-rifornimento-idrico-alternativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it